

Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza del Consiglio federale sull'esame svizzero di maturità 2022 in relazione all'epidemia di COVID-19

(Ordinanza COVID-19 esame svizzero di maturità 2022)

1. Situazione iniziale

Con ogni probabilità il coronavirus continuerà a marcare la sua presenza in Svizzera anche nei prossimi mesi. Nel contesto di un'epidemia in continua trasformazione occorre saper reagire con dinamicità alle sfide che si presentano e adattarsi ai cambiamenti della situazione.

L'ordinanza del 13 maggio 2020¹ sullo svolgimento dell'esame svizzero di maturità 2020 in considerazione della pandemia di coronavirus (Ordinanza COVID-19 esame svizzero di maturità) e l'ordinanza del 12 marzo 2021² sull'esame svizzero di maturità 2021 in relazione all'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 esame svizzero di maturità 2021) hanno creato i presupposti legali per garantire lo svolgimento dell'esame svizzero di maturità nel 2020 e nel 2021.

In vista dello svolgimento delle sessioni estive dell'esame svizzero di maturità 2022, anche quest'anno devono essere emanate regolamentazioni speciali nel caso in cui l'esame non possa svolgersi secondo le disposizioni legali vigenti.

Oltre alla presente ordinanza, il Consiglio federale sta elaborando alcune ordinanze sullo svolgimento di altre procedure di qualificazione in relazione all'epidemia di COVID-19 (esame svizzero di maturità, esami cantonali di maturità liceale, esami cantonali di maturità professionale federale, esame complementare passerella). In parallelo, la SEFRI sta elaborando due ordinanze: una sullo svolgimento delle procedure di qualificazione (PQ) per la formazione professionale di base e l'altra sullo svolgimento dell'esame federale di maturità professionale in relazione all'epidemia di COVID-19. Tutte le ordinanze menzionate entreranno in vigore il 1° aprile 2022 e avranno effetto fino al 31 dicembre 2022, il che garantirà la certezza del diritto agli attori coinvolti.

L'obiettivo principale è svolgere le PQ 2022 secondo il diritto vigente in materia di esami. Gli attori interessati sono quindi invitati ad adottare tutte le misure organizzative possibili e necessarie in tal senso.

¹ RU 2020 1581

² RU 2021 160

2. Commento ai singoli articoli

Ingresso

Il Consiglio federale emana la presente ordinanza in base all'articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991³ sui PF e all'articolo 60 della legge del 23 giugno 2006⁴ sulle professioni mediche.

Articolo 1 Oggetto, principi e scopo

L'ordinanza disciplina le sessioni estive dell'esame svizzero di maturità nel 2022 in considerazione dell'epidemia di COVID-19 (cpv. 1).

Si applica alle tre sessioni che si terranno nel 2022 nella Svizzera italiana, francese e tedesca. In linea di massima, gli esami si svolgono secondo le basi legali vigenti (cpv. 2). La responsabilità dello svolgimento dell'esame svizzero di maturità 2022 nel rispetto delle norme sanitarie spetta alla CSM (cpv. 3).

Tuttavia, se ragioni imperative di politica sanitaria impediscono il regolare svolgimento degli esami, la presente ordinanza consente di derogare a tali norme (cpv. 4).

L'esame svizzero di maturità 2022 svolto secondo la presente ordinanza deve inoltre permettere di accertare se i candidati possiedono la maturità necessaria agli studi universitari (cpv. 5 con rimando all'articolo 8 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità).

Articolo 2 Esami scritti

Se non è possibile svolgere gli esami scritti, è annullata l'intera sessione d'esame (cfr. n. 4.2 presa di posizione della CSM del 22 dicembre 2020).

Articolo 3 Esami orali

Se non è possibile svolgere gli esami orali vi sono due opzioni. Il capoverso 1 disciplina il caso in cui nella stessa materia è già stato svolto un esame scritto. In questo caso l'esame orale non deve essere recuperato (cfr. n. 4.3 presa di posizione della CSM del 22 dicembre 2020). Se in una materia di cui al capoverso 1 non si svolge un esame orale, in deroga alle regole consuete la valutazione si basa soltanto sull'esame scritto. Il capoverso 2 disciplina il caso delle materie in cui è previsto soltanto l'esame orale. Qualora tale esame non possa essere svolto, dovrà essere recuperato nella sessione successiva. Fino ad allora il tentativo d'esame è considerato interrotto.

Articolo 4 Lavoro di maturità

L'articolo 4 stabilisce che, se non è possibile svolgerla, la presentazione orale del lavoro di maturità non deve essere recuperata (cfr. n. 4.3 presa di posizione della CSM del 22 dicembre 2020). In questo caso il lavoro di maturità è valutato soltanto in base al lavoro scritto.

Articolo 5 Mancato superamento dell'esame

Le cause delle bocciature vengono solitamente imputate agli esaminatori e al sistema d'esame. Qualora sia necessario adottare in tempi molto brevi adeguamenti organizzativi, com'è il caso con la presente ordinanza, bisogna tenere conto di questo aspetto nella misura in cui l'esperienza mostra che negli esami orali vengono conseguite note mediamente più alte rispetto agli esami scritti. L'eliminazione della parte d'esame ritenuta «più facile» potrebbe dare l'impressione che i candidati siano penalizzati. Pertanto, i candidati che dopo aver sostenuto l'esame completo o il secondo esame parziale secondo le modalità della presente ordinanza non hanno superato l'esame possono chiedere alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) l'annullamento delle note conseguite nella sessione estiva 2022 (cpv. 1). In questo caso il sostenimento dell'esame completo o del secondo esame parziale non conta come tentativo d'esame (cpv. 2).

³ RS 414.110

⁴ RS 811.11

Articolo 6 Entrata in vigore e durata di validità

L'ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022 con effetto fino al 31 dicembre 2022.